



European
Social
Charter

Charte
sociale
européenne



**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX**

12 December 2019

Case Document No. 5

Nursing up v. Italy
Complaint No.169/2018

**RESPONSE FROM NURSING UP TO THE GOVERNMENT'S
SUBMISSIONS ON THE MERITS**

Registered at the Secretariat on 24 October 2019



Nursing Up

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACATO PROFESSIONISTI SANITARI DELLA
FUNZIONE INFERMIERISTICA

Via Carlo Conti Rossini, 26 – 00147 Roma

Telefono: 06/5123395 – 06/5121699

Fax: 06/51885793

sito: www.nursingup.it

mail: info@nursingup.it

Pec: annamastrella@ordineavvocatiroma.org

mail: anna.mastrella@libero.it

**Department of the European Social Charter Directorate General
Human Rights and Rule of Law Council of Europe
F-67075, Strasbourg Cedex**

**Alla cortese attenzione del Segretario Esecutivo del Comitato
Europeo dei Diritti Sociali, che agisce in nome e per conto del
Segretario Generale del Consiglio d'Europa**

RECLAMO COLLETTIVO N. 169/2018 – NURSING UP C. ITALIA

Con riferimento ed in replica alle osservazioni di merito presentate dal Governo Italiano, il Nursing Up ritiene necessario premettere un assunto fondamentale e dirimente per la piena ed effettiva comprensione del sistema di funzionamento delle RSU in Italia del rapporto tra le stesse e le organizzazioni sindacali.

E' del tutto evidente che affinché un qualsiasi soggetto possa dirsi rappresentativo di un sindacato, deve necessariamente essere espressione delle indicazioni organizzative e delle linee politiche dello stesso; in assenza di un rapporto organico che li unisca, come sarà data ampia dimostrazione proseguendo con la lettura del presente documento, come può sostenersi che la RSU rappresenta l'organizzazione sindacale?

Nel comparto della sanità pubblica Italiana le RSU vengono elette dai dipendenti a livello di ogni singola azienda sanitaria e, ai sensi delle previsioni del d.lgs 165/2001, le stesse vanno a costituire **solo una delle due parti sindacali, entrambe necessarie ed insostituibili**, con le quali le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale possono sottoscrivere i loro contratti integrativi aziendali.

La seconda parte sindacale, anch'essa necessaria ed insostituibile, è rappresentata dai delegati delle Organizzazioni Sindacali Rappresentative, cioè quei sindacati che sono stati previamente misurati dal Governo in base al numero dei loro iscritti ed ai voti ricevuti e, pertanto, che sono in possesso dei requisiti di rappresentatività previsti dalla legge.

Da quanto sopra esposto ne consegue che i lavoratori eletti nelle RSU delle aziende non hanno titolo a rappresentare il sindacato **ma solo il gruppo di lavoratori di quello specifico ente sanitario dove sono state elette.**

Invece, sono i rappresentanti territoriali del sindacato (Delegati Sindacali- RSA), in quanto dipendenti funzionalmente dall'organizzazione sindacale che per tale ruolo li ha ufficialmente nominati con proprio e specifico atto, **che possono pertanto considerarsi gli unici ad essere titolati a rappresentare lo stesso.**

Riprova formale ed incontrovertibile di quanto sopra si riscontra nei contratti integrativi aziendali sottoscritti dalle parti (parte pubblica e parte sindacale) al termine delle trattative, laddove la RSU firma il contratto della specifica azienda **come parte autonoma ed indipendentemente dai rappresentanti dei sindacati;** questi ultimi, infatti, firmano anch'essi tale atto negoziale, **ma lo fanno non attraverso la RSU bensì attraverso i propri delegati sindacali territoriali, sotto la specifica sigla del sindacato che gli stessi rappresentano.**

Sostenere pertanto, che la RSU- che ricordiamo essere solo una delle parti sindacali individuate dal legislatore- possa sostituirsi o, ancor peggio, surrogare i delegati ufficiali delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, configura un assunto arbitrario, che vessa il diritto dei lavoratori di esercitare i propri diritti sindacali attraverso le organizzazioni alle quali gli stessi hanno conferito mandato con la propria iscrizione e che stravolge nei fatti la stessa volontà delle parti contrattuali secondo cui **le parti sindacali in rappresentanza dei lavoratori dovessero essere due**, non fungibili tra di loro, quindi **sia la RSU** costituita **da tutti i lavoratori eletti** nella singola azienda sanitaria dove si stipula il contratto integrativo, che **i Delegati dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.**

Da tutto questo discende, a parere del Nursing Up, la formale e sostanziale illegittimità della norma del Contratto Collettivo Nazionale (art. 8 ccnl, comma terzo) dallo stesso contestata ed oggetto del proprio ricorso, quando la stessa subordina all'avvenuta sottoscrizione di tale contratto nazionale da parte del sindacato preso in considerazione, il riconoscimento del diritto di quest'ultimo a far sedere ai contratti integrativi aziendali i propri delegati sindacali. Nella sostanza, per il Governo Italiano se un sindacato maggiormente rappresentativo non accetta di sottoscrivere un contratto nazionale **esso viene privato del proprio diritto intangibile di rappresentare, attraverso i propri delegati sindacali, tutti quei lavoratori che gli hanno dato mandato di farlo, innescando in tal modo uno strumento di coercizione della volontà di tale sindacato e dei lavoratori iscritti allo stesso**, perché essi potranno essere rappresentati ai tavoli integrativi aziendali **solo a condizione che il loro sindacato abbia sottoscritto un contratto nazionale che, invece, come nel caso del ricorrente, assemblee e consessi plebiscitari interni hanno indicato di non sottoscrivere.**

Per una migliore ed ulteriore comprensione del suesposto assunto, è opportuno soffermarsi sulla differenza tra la delega al sindacato e l'elezione dei rappresentanti nella Rsu e, successivamente, sulla distinzione tra rappresentante sindacale unitario (RSU) e delegato sindacale (RSA).

La delega sindacale (l'iscrizione) rappresenta un "rapporto fiduciario tra il lavoratore e l'organizzazione sindacale" alla quale decide liberamente di aderire, poiché ne condivide i contenuti e le pratiche, al fine della sua ampia rappresentanza e tutela.

Il delegato sindacale, quindi, e non la RSU, rappresenta l'organizzazione sindacale nel suo complesso, ne condivide sostanzialmente ed in modo inequivocabile i contenuti, il progetto e la prassi.

Il voto elettivo per le RSU rappresenta, invece, una delega alla rappresentanza collettiva, attraverso l'espressione elettorale del voto, tesa ad una partecipazione di tutti i lavoratori, attraverso i membri eletti, **in un ambito di azione limitato al posto di lavoro**. Il singolo rappresentante RSU quindi, rappresenta collegialmente tutti i lavoratori, a seguito di un **mandato elettivo e nel solo ambito dell'azienda nella quale è stato eletto.**

La funzione **collegiale** della Rsu si esprime, verso l'esterno, con una posizione condivisa ed unica, che dovrebbe essere assunta da tutti coloro che sono stati eletti nella molteplicità di liste presentate **da tutti i sindacati**. Si pensi che il singolo soggetto eletto nella RSU

non ha nemmeno il potere di convocare un'assemblea, come potrebbe questi rappresentare un sindacato?

In ragione di tale doverosa premessa, emerge in maniera chiara la totale infondatezza della deduzione formulata dal Governo secondo cui la rappresentatività – di cui è dotata il Nursing Up – sarebbe garantita dal riconoscimento, da parte della legislazione nazionale, della legittimità a partecipare alla contrattazione decentrata non solo ai sindacati firmatari del Contratto Nazionale, ma anche alle RSU. Tale affermazione è chiaramente smentita dalla natura della RSU che – come già sottolineato – **nulla ha a che fare con il sindacato** ma che, invece, è organismo collegiale costituito da almeno tre componenti (in alcune azienda si arriva anche a 70 o 80 componenti) eletti nelle liste di tutti i sindacati che hanno partecipato alle elezioni e non di un solo sindacato, **prova ne sia il fatto che il soggetto eletto nella RSU può anche non essere iscritto ad alcun sindacato.**

In sostanza, i componenti della RSU **rappresentano tutti i lavoratori e non il sindacato** nelle cui liste sono stati eletti che, invece, dà loro solo ed esclusivamente la possibilità di candidarsi. Ciò viene affermato anche dalla CGIL, uno dei più importanti sindacati italiani, che sul proprio sito dichiara che “ *i componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato ma possono anche essere non iscritti a quel sindacato, in ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori non il sindacato nella cui lista sono stati eletti*” come risulta da nota allegata. (doc. 1)

Ogni componente della Rsu non rileva come singolo ma solo nel contesto di un organismo collegiale. Ne deriva che **la RSU non ha alcuna capacità rappresentativa del sindacato dalle cui dinamiche, anzi, risulta completamente avulsa ed estranea.**

Le OO.SS. hanno solo titolo a presentare le liste ed i candidati nelle elezioni delle RSU, ma ogni singolo componente la RSU, una volta eletto, **non è soggetto al potere, nemmeno disciplinare, del sindacato nelle cui liste è stato eletto, perché egli è soggetto autonomo** che agisce collegialmente insieme agli altri eletti nelle liste sindacali (doc. 2 - RS 145). A ciò si aggiunga che, proprio in ragione della natura collegiale, il rappresentante RSU non ha alcuna titolarità come singolo, né alcun potere decisionale né, quindi, alcun potere rappresentativo della organizzazione sindacale nelle cui liste è stato eletto ed alla quale, si ribadisce, **potrebbe addirittura non essere iscritto.**

La RSU partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere ogni riferimento ai singoli componenti della stessa. E' proprio l'ARAN- organismo rappresentativo della pubblica amministrazione - che nel dettare i suoi orientamenti applicativi ha chiarito che la RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione del singolo componente rileva solo all'interno della stessa, ma non all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario. Come può, dunque, il singolo soggetto eletto nelle liste del Nursing Up – che può esprimersi solo collegialmente – rappresentare le istanze di tale sindacato?

Prova di quanto sino ad ora asserito viene formalizzata dalla stessa ARAN che, in rappresentanza del Governo, ha emesso un proprio atto laddove specifica **che la firma di un solo componente RSU – a titolo individuale – non è valida ai fini della sottoscrizione del contratto integrativo**, salvo espressa delega a rappresentare la RSU nella sua accezione di soggetto unitario. (Doc. 3- RS 41)

In tale prospettiva, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, non è agevole apprezzare, pur in presenza della RSU, **in che modo il Nursing Up possa essere rappresentato in trattativa se proprio i suoi rappresentanti sindacali territoriali (Delegati Sindacali) vengono esclusi a causa della norma contrattuale impugnata dallo stesso**.

Inoltre, non è secondaria l'evidenza che, proprio nelle aziende dove la RSU è costituita da un numero elevato di soggetti eletti, di prassi la medesima individua, al proprio interno ed in completa autonomia, **“un comitato direttivo”, che partecipa alle negoziazioni con l'Ente interessato in sostituzione della totalità dei soggetti eletti**.

Questo comporta che nella maggior parte delle aziende sanitarie la RSU che tratta nelle negoziazioni, non è nemmeno composta da tutti i soggetti eletti, ma solo da una parte di essi, **quella parte decisa in autonomia ed autodeterminazione dalla stessa RSU a maggioranza**. Conseguentemente, **in molti enti, i soggetti RSU che vanno alla contrattazione non rappresentano tutti gli eletti ma solo una parte di essi** e, pertanto, non si può sostenere in alcun modo **che tutti i soggetti eletti** nelle varie liste presentate dai sindacati possano partecipare alle negoziazioni aziendali come RSU, perché nella realtà ciò non accade proprio laddove la RSU, nella propria autonomia e collegialità ha deciso di dotarsi di un organismo direttivo che, a sua volta, la rappresenta e, quindi, ha deciso di far rappresentare l'organismo collegiale da pochi soggetti dalla stessa nominati..

Insomma, quando ricorrono le citate circostanze, **ai tavoli negoziali partecipano pochi soggetti indicati dalla RSU tra quelli eletti, che vengono individuati dalla stessa, e quindi solo gli eletti nelle liste di poche organizzazioni sindacali, mentre restano fuori tutti o parte degli eletti nelle liste degli altri sindacati.** In tali condizioni fattuali **come può il Governo italiano sostenere che i delegati delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative possano in qualche modo essere surrogati dalle RSU?**

Si evidenzia, altresì, che in sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU – organismo di rappresentanza elettiva del personale- è, unitamente alle OO.SS rappresentative firmatarie del CCNL, **uno dei soggetti necessari della relativa delegazione trattante.** Non si firma nessun contratto se non ci sono le firme della RSU (organismo collegiale) e quelle dei rappresentanti dei sindacati firmatari del ccnl (Delegati Sindacali). Quindi sono necessari anche i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali, proprio quelli che, invece, vengono esclusi dalla norma contrattuale che il Nursing Up ha impugnato. Tale circostanza conferma, ulteriormente, la totale e netta distinzione – sia sotto il profilo fattuale che giuridico - tra RSU e OO.SS. che, si traduce, peraltro, nel fatto che entrambe possono presentare piattaforme contrattuali distinte e separate che sarà compito dell'amministrazione valutare. (doc. 4 - RS 35)

Tutto quanto sopra esposto induce a ritenere, inevitabilmente, che nella RSU l'eletto non si presenta inscindibilmente collegato, attraverso la lista, all'organizzazione sindacale, essendo previsto un sistema elettorale fortemente connesso alla base dei lavoratori e che è da escludersi che la RSU sia una rappresentanza sindacale di investitura puramente associativa alla stregua di una RSA (Delegato Sindacale) .

Si rilevi, ulteriormente, che del tutto inconferente risulta il richiamo giurisprudenziale operato dal Governo Italiano - sentenza Corte di Cassazione n. 3095/2018 - che si occupa di una fattispecie completamente diversa ed avulsa dall'odierno thema disputandum.

Invero, la suddetta pronuncia della Corte Suprema può avere una rilevanza in parte qua esclusivamente nella misura in cui afferma – in relazione al diritto di indire assemblea - che la RSU è “...organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale che assume decisioni a maggioranza dei componenti...” confermando quanto superiormente esposto dal Nursing Up.

In ragione di quanto argomentato in questa sede nonché nei pregressi scritti difensivi, emerge la violazione, da parte dello Stato Italiano, degli artt. 5, 6, 21 e 22 nonché delle lettere E e G della Carta Sociale poiché lo stesso non garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali e di negoziazione collettiva nonché del diritto alla informazione e consultazione dei lavoratori e, nello specifico, degli iscritti al Nursing Up.

E la conseguenza ancor più grave, se si vuole, che deriva da tale impostazione è una generale vessazione del diritto di rappresentanza, in quanto la circostanza che l'organismo sindacale a cui gli associati affidano la tutela delle proprie prerogative e dei propri interessi (Delegato Sindacale RSA) venga escluso dal tavolo delle trattative a livello decentrato solo perché il sindacato dal quale lo stesso dipende non si è reso firmatario del ccnl, induce inevitabilmente a ritenere superfluo e/o irrilevante appartenere ad un'organizzazione sindacale. Ne è che risulta gravemente inficiata e svuotata la natura e la funzione rappresentativa del sindacato, conseguenza questa che, in uno stato di diritto in cui è fondamentale la tutela dei lavoratori, non può essere accettata.

Pertanto, il Nursing Up chiede l'intervento di questo Ecc.mo Comitato europeo dei diritti sociali affinché, rilevate le denunciate violazioni della Carta Sociale Europea commesse dallo Stato Italiano, ne raccomandi la rimozione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Estratto nota CGIL;
2. Nota Aran RS 145
3. Nota Aran RS 41
4. Nota Aran RS 35

Roma, 7 ottobre 2019

Dott. Antonio De Palma, quale legale rappresentante NURSING UP.

Avv. Anna Mastrella